

Assemblee online, doppio rinvio

Pagina a cura

DI GIOVANNI VALCARENGHI
E RAFFAELE PELLINO

Prevista una doppia proroga per le assemblee "da remoto". Infatti, se con la conversione in legge del decreto cosiddetto "Milleproroghe", arriva al 30 aprile 2024 la nuova deadline per lo svolgimento a distanza delle assemblee di approvazione dei bilanci 2023, con la legge c.d. "Competitività capitali" (articolo 11, comma 2 della legge 21/2024, in vigore dal prossimo 27 marzo) sono state prorogate al 31 dicembre 2024 le misure in materia previste dal dl 18/2020.

In pratica, la norma inserita in sede di conversione del Milleproroghe riapre la possibilità delle assemblee da remoto fino alla pubblicazione della legge 21/2024, la quale estende detta possibilità al 31/12/2024.

Viene, così, nuovamente aperta la facoltà di applicare le norme previste nel corso dell'emergenza Covid-19 di cui all'articolo 106, comma 7 del dl 18/2020. Pertanto, fino al 31/12/2024 (facendo attenzione che tale data si riferisce al momento in cui l'assemblea è "tenuta" e non a quello in cui la stessa è convocata), per le assemblee ordinarie o straordinarie delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata, delle società cooperative e mutue assicuratrici, anche in deroga alle disposizioni statutarie, sarà possibile per i soci: esprimere il voto in via elettronica o per corrispondenza; intervenire all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

Inoltre, le società possono prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamen-

te, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

Al riguardo, secondo quanto precisato dal Consiglio notarile di Milano (massima 187/2020), è comunque richiesto che nel luogo indicato nell'avviso di convocazione sia presente il segretario, ossia il soggetto designato a verbalizzare lo svolgimento della riunione e le decisioni assunte dai soci.

Occorre altresì evidenziare che, nonostante manchi una espressa indicazione della norma, l'interpretazione prevalente ritiene che l'utilizzo delle modalità telematica sia possibile anche per le adunanze degli organi di amministrazione (Cda e consigli di gestione) e di controllo (collegi sindacali, eccetera).

Un discorso a parte meritano le società a responsabilità limitata: la norma consente ai soci, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

Sul punto, per il Consiglio notarile del Triveneto (I.B.8), la clausola dell'atto costitutivo in base alla quale le decisioni dei soci sono adottate mediante consultazione scritta ovvero su consenso espresso per iscritto non deve necessariamente disciplinare le modalità concrete di attuazione della consultazione o della formazione del consenso; sono, così, legittimi tutti i metodi che garantiscono la partecipazione della totalità dei soci alle decisioni, purché idonei a docu-

mentare con chiarezza l'oggetto della stessa ed il consenso.


È opportuno, poi, che la citata clausola stabilisca un termine (di durata non superiore ai 30 giorni) entro cui la procedura deve essere ultimata, a pena di decadenza dell'attività svolta, non essendo legittimo che i singoli soci prestino il loro consenso a notevole distanza di tempo l'uno dall'altro. Tuttavia, se nell'atto costitutivo non risulta tale previsione ovvero manchi un'apposita clausola, le decisioni dei soci sono adottate mediante una deliberazione dell'assemblea.

Tale modalità è obbligatoria in alcuni casi ex lege ovvero quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale. Infine, per quanto concerne le società con azioni quotate, si segnala che la legge c.d. "Competitività capitali" ha inserito il nuovo articolo 135-undecies.1 nel corpo del dlgs n. 58/1998 (Tuf), consentendo, ove contemplato dallo statuto, che le assemblee si svolgano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società.

La nuova disposizione rende permanente, nelle sue linee essenziali, e a condizione che lo statuto preveda tale possibilità, quanto previsto dall'articolo 106, commi 4 e 5 del dl 18/2020.

In sintesi, le società quotate possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante designato, anche ove lo statuto preveda diversamente; inoltre, la medesima disposizione consente alle società di prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato, al quale potevano essere conferite deleghe o sub-deleghe.

© Riproduzione riservata



Per l'assemblea alcune regole ad hoc

DS6901

DS6901

Assemblee a distanza

Le misure in materia di svolgimento di assemblee societarie a distanza di cui all'art.106, comma 7 del dl n. 18/2020 sono state prorogate al 30 aprile 2024 in sede di conversione del c.d. "Decreto Milleproroghe" e al 31 dicembre 2024 dalla legge cd. "Competitività capitali" (art. 11, comma 2 della L. 21/2024)

Nullità delle deliberazioni

La mancata convocazione dell'assemblea può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla sua iscrizione o deposito nel registro delle imprese, se la deliberazione vi è soggetta, o dalla trascrizione nel libro delle adunanze dell'assemblea, se la deliberazione non è soggetta né a iscrizione né a deposito. Possono essere impuginate "senza limiti di tempo" le deliberazioni che modificano l'oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili

Sanzioni per omessa convocazione

L'omessa convocazione dell'assemblea da parte degli amministratori (o del Collegio sindacale in caso di inadempienza degli amministratori) è soggetta alla sanzione da 1.032,00 a 6.197,00 euro